

TAR Catania 26/09/1996 n. 1655

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Legittimamente l'Ente appaltante - nell'intento di scoraggiare la partecipazione di imprese societarie amministrate da soggetti privi dei requisiti richiesti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m. - impone la produzione preventiva, in sede di gara, della documentazione antimafia che l'art.10 sexies, co.4, della Legge n.575 cit. richiede espressamente sia per il legale rappresentante sia per tutti i componenti dell'organo di amministrazione della società aggiudicataria all'atto della stipula del contratto, onde evitare di aggiudicare l'appalto a favore di una società non in grado di procedere alla conclusione del contratto e, quindi, di esperire una gara inutile.